

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5207

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FAENZI

Disposizioni per la tutela dei prodotti agroalimentari a denominazione di origine protetta, indicazione geografica tipica e specialità tradizionale garantita, attraverso il divieto di installazione di impianti per la produzione di energia derivante da biogas o da biometano

Presentata il 16 maggio 2012

ONOREVOLI COLLEGHI! — In diverse aree geografiche del Paese si registrano, da parte di comitati di cittadini e di associazioni di tutela ambientale, inquietudini e tensioni in merito agli effetti negativi sulla salute, sull'ambiente e sulla produzione agricola derivanti dal proliferare di impianti per la produzione di energia derivante da biogas o da biometano. Recenti pubblicazioni hanno confermato come l'utilizzo eccessivo di tali impianti e, in particolare, di quelli di grandi dimensioni, può arrecare gravi danni all'agricoltura, compromettendo la produzione agroalimentare di determinati prodotti di qualità che rappresentano una delle punte d'eccellenza del *made in Italy* nel mondo. Il numero di questi impianti, che nel corso degli ultimi due anni è triplicato, evidenzia

che la loro proliferazione tra le fonti energetiche rinnovabili, può determinare gravi problemi di sostenibilità, con pericolosi effetti negativi sulla produzione agricola e agroalimentare, derivanti dall'utilizzo in quantità eccessiva degli scarti derivanti dalla fermentazione di insulato di mais o di rifiuti urbani. Occorre quindi intervenire, non per eliminare questi impianti, che comunque rappresentano una vantaggiosa energia pulita, ma per stabilire nuove regole che consentano la loro installazione in aree del territorio dove è assicurato un giusto equilibrio fra le colture agricole senza compromettere la produzione.

La funzione imprescindibile dell'agricoltura italiana, è importante ribadire, consiste nella diffusione e nella vendita di

prodotti agroalimentari e non nella distribuzione di energia, in coerenza con gli indirizzi e con gli interventi sulle produzioni tipiche, biologiche e quelle cosiddette « a chilometro zero », per un futuro migliore dei territori e degli operatori agricoli.

L'articolo 1 detta le finalità stabilendo, con il comma 1, nel rispetto della legislazione concorrente tra Stato e regioni, che la legge tutela la qualità merceologica e sanitaria dei prodotti agroalimentari lungo la filiera alimentare e le loro genuinità e autenticità. Il comma 2 prevede un monitoraggio volto a garantire che gli impianti utilizzino prevalentemente scarti agroalimentari e forestali o derivanti da colture energetiche, al fine di prevenire l'impatto negativo degli effetti sull'ambiente, sulla salute e sulla produzione agricola derivanti dal proliferare degli impianti, nonché i rischi connessi alla proliferazione di microrganismi potenzialmente patogeni. L'articolo 2, comma 1, dispone il divieto di installazione di impianti per la produzione di energia derivante da biogas o da biometano, nonché da residui animali e vegetali in prossimità delle aree al cui interno sono ubicati impianti per la produzione, la lavorazione o la trasformazione di prodotti a denominazione di origine protetta (DOP), a indi-

cazione geografica tipica (IGT) o a specialità tradizionale garantita (SGT). Il successivo comma 2 precisa che il divieto si applica anche nel caso in cui si utilizzino silomais o altre sostanze vegetali insilate, fatto salvo il caso in cui l'utilizzazione agronomica del residuo del processo di fermentazione, tal quale o trattato, avvenga in terreni ubicati all'esterno del medesimo comprensorio. L'articolo 3, comma 1, prevede l'attività di monitoraggio con cadenza annuale al fine di garantire che l'alimentazione, lo stoccaggio e la gestione degli impianti siano effettuati nel rispetto dell'ambiente e della salute umana, nonché del divieto di cui all'articolo 2.

Il successivo comma 2 prevede che, con apposito regolamento, sono stabiliti i limiti territoriali entro i quali è consentita l'installazione di impianti per la produzione di energia derivante da biogas o da biometano. L'articolo 4 detta norme sanzionatorie in coerenza con le disposizioni previste dall'articolo 44 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in materia di impianti di energia derivante da biomasse e biometano. L'articolo 5, infine, prevede un termine di sei mesi per le regioni affinché si adeguino alle disposizioni della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge, nel rispetto di quanto disposto in materia di legislazione concorrente dall'articolo 117 della Costituzione, reca disposizioni per la tutela dei prodotti agroalimentari italiani, garantendo la qualità merceologica e sanitaria di tali prodotti lungo la filiera alimentare nonché le loro genuinità e autenticità.

2. Al fine di prevenire l'impatto negativo sull'ambiente, sulla salute e sulla produzione agricola degli impianti per la produzione di energia derivante da biogas o da biometano, nonché i rischi connessi alla proliferazione di microrganismi potenzialmente patogeni, la presente legge prevede un monitoraggio costante volto a garantire che gli impianti per la produzione di energia utilizzino prevalentemente scarti agroalimentari e forestali o derivanti da colture energetiche.

ART. 2.

(Divieto).

1. È vietata l'installazione di impianti per la produzione di energia derivante da biogas e da biometano, nonché da residui animali e vegetali, di cui al comma 2, in prossimità delle aree al cui interno sono ubicati impianti per la produzione, la lavorazione o la trasformazione di prodotti a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica tipica (IGT) o a specialità tradizionale garantita (SGT).

2. Il divieto di cui al comma 1 si applica anche nel caso in cui si utilizzino silomais o altre sostanze vegetali insilate, fatto salvo il caso in cui l'utilizzazione agronomica del residuo del processo di

fermentazione, tal quale o trattato, avvenga in terreni situati all'esterno del medesimo comprensorio.

ART. 3.

(Monitoraggio e limiti di installazione).

1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dispone annualmente le attività di monitoraggio avvalendosi, ove necessario, del sistema delle agenzie per la protezione dell'ambiente nazionale e regionali e di altri istituti pubblici di ricerca, allo scopo di garantire che l'alimentazione, lo stoccaggio e la gestione degli impianti per la produzione di energia derivante da biogas o da biometano siano effettuati nel rispetto dell'ambiente e della salute umana, nonché del divieto di cui all'articolo 2.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adotta, con proprio decreto, un regolamento che stabilisce i limiti territoriali entro i quali è consentita l'installazione di impianti per la produzione di energia derivante da biogas o da biometano.

ART. 4.

(Sanzioni).

1. Per le violazioni alle disposizioni della presente legge si applicano le sanzioni previste dall'articolo 44 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

ART. 5.

(Regioni).

1. Le regioni adeguano la propria legislazione alle disposizioni della presente legge entro sei mesi dalla sua data di entrata in vigore.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



16PDL0060580